

Legge 12 giugno 1973, n. 349

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973 n. 165)

art. 1.

Publici ufficiali abilitati alla levata del protesto

1. Il protesto di cambiali e assegni bancari e' levato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dell'aiutante ufficiale giudiziario, nonche' dal segretario comunale nei limiti indicati dall'Art. 68 del RD 14 dicembre 1933, n. 1669, e dall'Art. 60 del RD 21 dicembre 1933, n. 1736.

La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica dell'Art. 68 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, approvate con il RD 14 dicembre 1933, n. 1669, dell'Art. 60 delle disposizioni sull'assegno bancario, approvate con il RD 21 dicembre 1933, n. 1736, e dell'Art. 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla Legge 11 giugno 1962, n. 546, dal DPR 5 giugno 1965, n. 757, dal DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla Legge 29 novembre 1971, n. 1048, ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto.

art. 2.

Presentatori

1. Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilita' possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'Art. 44 delle norme approvate con il RD 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'Art. 32 delle disposizioni approvate con il RD 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

2. I presentatori sono nominati e autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della Corte d'appello, o del presidente del Tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

3. Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, puo' essere autorizzato dal Pretore competente per territorio a servirsi per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

4. Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Titolo II del Libro II del c.pen.

art. 3.

Nomina e requisiti dei presentatori

1. I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:
 - 1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacienti dalla legge sull'ordinamento del notariato;
 - 2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;
 - 3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.
2. Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario puo' avvalersi dell'opera di 2 presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori puo' essere elevato a 6.
3. L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario e' depositato presso la cancelleria dei Tribunale.
4. Il presidente della Corte d'appello, o del Tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Il decreto di autorizzazione o di revoca e' pubblicato nel Foglio degli annunci legali (FAL) della provincia e diventa esecutivo non appena e' portato a conoscenza del presentatore.

art. 4.

Attribuzioni dei presentatori

1. Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attivita' loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli ARTT. 7 e 8, nonche' al rilascio della quietanza.
2. L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'Art. 71 delle norme approvate con il RD 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'Art. 63 delle disposizioni approvate con il RD 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'Art. 2700 del c.civ, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

art. 5.

Modalita' di presentazione del titolo

1. La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, e' prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per la accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

2. La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'Art. 147 del c.p.civ. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'Art. 147 del c.p.civ.

3. Quando, ai sensi del c. 1 del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'Art. 51 delle norme approvate con il RD 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

art. 6.

Titolo domiciliato presso un istituto di credito

1. Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

art. 7.

Diritto di protesto

1. Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato, in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura dei 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a 50 £ le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a £ 1.870 né superiore a £ 42.850.

2. Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà'.

3. Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel c. 1 il 50% del diritto di protesto.

4. Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

5. Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del 20% sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

6. I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli Artt. 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla Legge 11 giugno 1962, n. 546, dal DPR 5 giugno 1965, n. 757, dal DPR 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla Legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo e alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

art. 8.

Indennita' di accesso

1. Ai pubblici ufficiali indicati nel c. 1 dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- 1) fino a 3 chilometri, £ 1.650;
- 2) fino a 5 chilometri, £ 2.090;
- 3) fino a 10 chilometri, £ 3.800;
- 4) fino a 15 chilometri, £ 5.400;
- 5) fino a 20 chilometri, £ 6.610;
- 6) oltre i 20 chilometri, per ogni 6 Km o frazione superiore a 3 Km di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lett. e) e' aumentata di £ 1.650.

2. La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'Art. 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n. 1229.

3. Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti.

4. Il Ministro di grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'ART. 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

art. 9.

Termini e modalita' di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali

1. E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare e ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

2. La disposizione del c. 1 dell'Art. 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla Legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennita' spetta all'ufficiale giudiziario per tale attivita' oltre gli emolumenti previsti dagli ARTT. 7 e 8 della presente legge.

3. La consegna e' effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno 2 esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i 2 giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

5. Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali e' vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilita'.

art. 10.

Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali

1. I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

2. In mancanza di tale accordo il presidente della Corte d'appello, o il presidente del Tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonche' i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

3. La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

art. 11.

Sanzioni disciplinari e pecuniarie

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono e in relazione all'entita' delle infrazioni stesse.

2. Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, e' applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'Art. 87, lett. b), del RDL 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella Legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

art. 12.

Cancellazione dall'elenco dei protesti

1. All'Art. 3 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla Legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

(omissis)

art. 13.

Annotazione dei protesti in repertorio speciale

1. L'annotazione dei protesti cambiari sara' fatta da notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'Art. 62 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Il repertorio speciale di cui al comma precedente sara' tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalita' e forme previste dagli Artt. 62 e seguenti della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

art. 14.

Norme di attuazione

1. Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate entro 4 mesi dalla sua pubblicazione.

art. 15.

Disposizione transitoria

1. Per il tempo di 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario e' richiesto, in luogo dei titolo previsto al n. 2 del c. 1 dell'ART. 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.